INFORMATIVA – GREEN PASS

ADEMPIMENTI – PROCEDURE
DEL DS IN QUALITÀ DI DATORE DI LAVORO

QUADRO DEI RIFERIMENTI NORMATIVI
E
DOCUMENTAZIONE PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE



PISA, 20 AGOSTO 2021

R.S.P.P.
DOTT.ING.STEFANO RODA'

LA PRESENTE 'INFORMATIVA'
E' SOGGETTA A MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
IN SEGUITO
A VARIAZIONI NORMATIVE ED A CAMBIAMENTI ORGANIZZATIVI.

ADEMPIMENTI-PROCEDURE DEL DS IN QUALITÀ DI DATORE DI LAVORO

A. IN BASE AL **DECRETO LEGGE 111/2021** A PARTIRE DAL 01/09/2021, **TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO È TENUTO A POSSEDERE ED ESIBIRE** A RICHIESTA IL PROPRIO **GREEN PASS** (GP) [**CERTIFICAZIONE VERDE**].

.

IN BASE ALLE NORME SONO PREVISTI I CONTROLLI E LE EMISSIONE DELLE PRESCRITTE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LE (EVENTUALI) VIOLAZIONI.

IL **CONTROLLO** VIENE PREDISPOSTO DA **D.S.** CON QUESTE MODALITA':

..IN PROSSIMITA' DELL'**'INGRESSO DEDICATO (DELLA SCUOLA)'** VIENE ORGANIZZATA UN 'POSTAZIONE' [IN CUI SONO PRESENTI DUE O PIU' OPERATORI 'DELEGATI DAL D.S.' O 'APPOSITA APPARECCHIATURA ELETRONICA'] PER VERIFICARE [MEDIANTE APPLICAZIONE SCARICABILE DAL SITO MINISTERIALE] PER 'OGNI LAVORATORE' IL:

'POSSESSO DEL GP' O DI **'DOCUMENTAZIONE ALTERNATIVA'.**

[VED.NORMA N.05 – N.06]

PER **ASSOLVERE ALL'OBBLIGO DI VERIFICA** "NON RISULTA NECESSARIO ACQUISIRE COPIA DELLA CERTIFICAZIONE DEL DIPENDENTE, A PRESCINDERE DAL FORMATO IN CUI ESSA SIA ESIBITA".

.È TUTTAVIA NECESSARIA UNA **"REGISTRAZIONE DELL'AVVENUTO CONTROLLO"** CHE SI CONCRETIZZA IN UN "ATTO INTERNO RECANTE L'ELENCO DEL PERSONALE CHE HA ESIBITO LA CERTIFICAZIONE VERDE E L'ELENCO QUELLO EVENTUALMENTE ESENTATO

.

. IL **DIPENDENTE CHE: [**VED.NORMA N.03 – N.09**]**

A. DICHIARA DI NON ESSERE IN POSSESSO DEL G.P.

OPPURE

B. NON E' IN GRADO DI ESIBIRE IL GP

AL **PERSONALE ADDETTO AL CONTROLLO** CHE È UN **PUBBLICO UFFICIALE** NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI [IN QUANTO DELEGATO DAL DIRIGENTE SCOLASTICO]:

NON PUÒ SVOLGERE ALCUNA DELLE FUNZIONI PREVISTE DAL PROFILO PROFESSIONALE
NON PUÒ RIMANERE PER ALCUN MOTIVO A SCUOLA
RISULTA **ASSENTE INGIUSTIFICATO** E CONSEGUENTEMENTE SOGGETTO A PROVVEDIMENTI SOTTO IL PROFILO DISCIPLINARE E SOTTO IL PROFILO GIURIDICO-ECONOMICO
È **SOGGETTO ALL'APPLICAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA** DEL PAGAMENTO DI UNA SOMMA DA € 400,00 A € 1.000,00 EURO
[ART.4 D.L.N.19/2020 CONVERTITO CON L.N. 35/2020]
A DECORRERE DAL QUINTO GIORNO, VIENE DISPOSTA LA SOSPENSIONE SENZA STIPENDIO CON RIAMMISSIONE IN SERVIZIO NON APPENA IL LAVORATORE ABBIA ACQUISITO IL POSSESSO DEL CERTIFICATO VERDE.

. OGNI **OPERATORE** CHE E' TENUTO A FORMALIZZARE LA **PRESA DI SERVIZIO** AL I SETTEMBRE O IN DATA SUCCESSIVA (ES.PER I CONTRATTI A T.D.) CHE:

A. DICHIARA DI NON ESSERE IN POSSESSO DEL GP

OPPURE

B. NON E' IN GRADO DI ESIBIRE IL GP

AL **PERSONALE ADDETTO AL CONTROLLO:**

NON PUÒ SVOLGERE ALCUNA DELLE FUNZIONI PREVISTE DAL PROFILO PROFESSIONALE
NON PUÒ RIMANERE PER ALCUN MOTIVO A SCUOLA
RISULTA **ASSENTE INGIUSTIFICATO** E CONSEGUENTEMENTE 'IL MANCATO POSSESSO DEL GREEN PASS' COMPORTA LA **"MANCATA PRESA DI SERVIZIO"** A LEGISLAZIONE E NORMATIVA VIGENTE.

B.IL D.S. [O TRAMITE DELEGATI] *EFFETTUA:*
LA VERIFICA DEL ***'POSSESSO DEL G.P.'*** *OTTENIBILE IN UNA DELLE SEGUENTI CONDIZIONI*
[VED.NORMA N.03]:

__AVER EFFETTUATO LA PRIMA DOSE O IL VACCINO MONODOSE DA 15 GIORNI
__AVER COMPLETATO IL CICLO VACCINALE
__ESSERE GUARITI DA COVID-19 NEI SEI MESI PRECEDENTI
__ESSERE NEGATIVI A UN TAMPONE MOLECOLARE-RAPIDO NELLE 48 H PRECEDENTI.

.__PER ***SCARICARE IL PROPRIO GP OGNI OPERATORE PUO'*** *CONSULTARE IL SITO [https://www.dgc.gov.it/web/]*
.__ ***L'APPLICAZIONE FINALIZZATA AL CONTROLLO*** *[VerificaC19] DELLE CERTIFICAZIONI È DISPONIBILE GRATUITAMENTE SU APPOSITA PIATTAFORMA INTERISTITUZIONALE*
[HTTPS://WWW.DGC.GOV.IT/WEB/APP.HTML].

N.B.*IL* ***GP*** *HA UNA* ***VALIDITÀ TEMPORALE*** *IN FUNZIONE DELLE MODALITA' CHE NE HANNO PERMESSO L'EMISSIONE.*

__AVER EFFETTUATO LA PRIMA DOSE
DURATA: DA XV.G SUCCESSIVO A SOMMINISTRAZIONE FINO A DATA PER COMPLETAMENTO DEL VACCINO
__AVER COMPLETATO IL CICLO VACCINALE
DURATA: 9 MESI DA DATA DELLA VACCINAZIONE
__ESSERE GUARITI DA COVID-19
DURATA: 6 MESI DA DATA DI GUARIGIONE
__ESSERE NEGATIVI A UN TAMPONE MOLECOLARE-RAPIDO.
DURATA: 48 ORE DALLA DATA/ORA DI EFFETTUAZIONE DEL TAMPONE
(ESEMPIO: NEL CASO DI NEGATIVITÀ AL TAMPONE, LA SUA VALIDITÀ È DI SOLE 48 ORE, CIÒ VUOL DIRE CHE DOPO DUE GIORNI DAL PRELIEVO IL GP NON È PIÙ VALIDO).
__PRESTARE ATTENZIONE IN CASO DI VACCINAZIONE: IL G.P. È VALIDO SOLO DOPO 15 GIORNI DALLA PRIMA DOSE O DALL'EFFETTUAZIONE DEL MONODOSE J&J
__ ***CHI HA EFFETTUATO LA.PRIMA.DOSE.DI.VACCINO/MONODOSE*** *DAL 18 AGOSTO IN POI RISCHIA DI PRESENTARSI A SCUOLA IL* ***I SETTEMBRE CON GP NON VALIDO.***

..RISPETTO ALLA ***GRATUITÀ DEI TAMPONI*** *PER IL PERSONALE SCOLASTICO SI RIMANDA AL COMUNICATO UFFICIALE DEL MINISTERO DEL 14/08/2021.*
(https://tinyurl.com/s46b8kdk)

Il Ministero dell'Istruzione precisa che, nel Protocollo d'intesa siglato con le Organizzazioni sindacali, non è previsto, né si è mai pensato di prevedere, un meccanismo di gratuità del tampone ai cosiddetti no vax.
Il ***Protocollo prevede****, invece, una corsia preferenziale per il personale che deve ancora vaccinarsi, dunque una intensificazione della campagna vaccinale.*
Il Protocollo, poi, ricalcando quanto disposto già oggi dalle norme vigenti, consente alle scuole, sulla base di un preventivo raccordo istituzionale con il Commissario straordinario per l'emergenza sanitaria,di ***"effettuare tamponi diagnostici al personale mediante accordi con le Aziende Sanitarie Locali o con strutture diagnostiche convenzionate****".*
L'obiettivo è duplice: continuare a contrastare la pandemia, soprattutto attraverso la vaccinazione, e dare supporto ai più fragili, ovvero a chi non può vaccinarsi per particolari motivazioni che saranno ulteriormente indicate negli accordi con le Aziende Sanitarie Locali, in raccordo con il Ministero della Salute [il tampone e' gratiuto per Lavoratori Fragili].
Il Ministero lavorerà, a valle del Protocollo, per fornire tutte le necessarie specifiche alle scuole*.*

C.*IL* ***D.S. [O DELEGATI]*** *EFFETTUA LA VERIFICA:*
_DOCUMENTO ATTESTANTE ***'POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE DI ESENZIONE ALLA VACCINAZIONE ANTI-COVID-19'***
[VED.NORMA N.06]

IN BASE ALLA CIRCOLARE N.35309 DEL 4 AGOSTO 2021:
[VED.NORMA N.06]

IL MINISTERO DELLA SALUTE HA DISCIPLINATO LA ***SITUAZIONE DEI SOGGETTI PER I QUALI LA VACCINAZIONE ANTI SARS-COV-2 VENGA OMESSA O DIFFERITA*** *IN RAGIONE DI SPECIFICHE E DOCUMENTATE CONDIZIONI CLINICHE CHE LA RENDONO IN MANIERA PERMANENTE O TEMPORANEA CONTROINDICATA.*

_.LA ***CERTIFICAZIONE DI ESENZIONE ALLA VACCINAZIONE ANTI-COVID-19*** *È RILASCIATA DALLE COMPETENTI AUTORITÀ SANITARIE.*
(IN FORMATO ANCHE CARTACEO) E NELLE MORE DELL'ADOZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL CITATO DECRETO-LEGGE N.105/2021,

__LA ***CERTIFICAZIONE DI ESENZIONE*** *PUÒ ESSERE RILASCIATA DA:*

A.MEDICI VACCINATORI DEI SERVIZI VACCINALI DELLE AZIENDE ED ENTI *DEI SERVIZI SANITARI REGIONALI.*

B.*MEDICI DI MEDICINA GENERALE O PEDIATRI DI LIBERA SCELTA DELL'ASSISTITO CHE OPERANO NELL'AMBITO DELLA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE ANTI-SARS-COV-2 NAZIONALE".*

__.IL ***'CERTIFICATO DI ESENZIONE'*** *_ IN BASE ALLE NORME VIGENTI _ HA VALIDITÀ MASSIMA FINO AL:*
.. 30 SETTEMBRE 2021*.*
(FINO A TALE DATA, SONO PURE VALIDI I CERTIFICATI DI ESCLUSIONE VACCINALE GIÀ EMESSI DAI SERVIZI SANITARI REGIONALI).

D.*IL* ***D.S. [O DELEGATI]*** *EFFETTUA LA* ***VERIFICA DEL GP*** *TRAMITE APPOSITA APP.*
VerificaC19
[https://www.dgc.gov.it/web/app.html]
[VED.NORMA N.03]:

COME AVVIENE LA VERIFICA

1. La **Certificazione** è richiesta dal verificatore all'interessato che mostra il relativo **QR Code** (in formato digitale oppure cartaceo).
2. L'App.**VerificaC19** legge il **QR Code** [ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato.
3. L'App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida.
4. **L'App.VerificaC19** mostra graficamente al **verificatore** l'effettiva validità della **Certificazione** nonché il: **nome_cognome e la data di nascita dell'intestatario della stessa**.

Ai **verificatori** basta inquadrare il QR Code della certificazione verde Covid-19, che si può esibire informato cartaceo o digitale, e accertarsi della validità e dei dati identificativi.

*_.L'APP.****VERIFICAC19*** *È SCARICABILE DA CHIUNQUE, IL* ***D.S.*** *INVITA TUTTI I DIPENDENTI [IN PARTICOLARE GLI OPERATORI DELEGATI] A PROVVEDERE A SCARICARE/STAMPARE IL PROPRIO G.P. E A VERIFICARNE LA VALIDITÀ TRAMITE L'APP. (ANCHE DA PROPRIO DISPOSITIVO MOBILE).*

[SUL G.P. È RIPORTATA ANCHE LA SCADENZA: ES.NEL CASO DI VACCINO 270 GIORNI (9 MESI) DALL'ULTIMA DOSE].
PER IL RISPETTO DELLA PRIVACY, AI FINI DELLA VERIFICA DA PARTE DELL'OPERATORE OCCORRE ***ESIBIRE SOLO E SOLTANTO IL QR- CODE*** *E, NEL CASO DI IMPOSSIBILITÀ DI IDENTIFICAZIONE PERSONALE, IL DOCUMENTO DI IDENTITÀ PER VERIFICARE CHE IL GP ESIBITO SIA EFFETTIVAMENTE QUELLO DEL DIPENDENTE].*

Con la pubblicazione all'albo on-line e sul sito web dell'Istituto, ai sensi della L.N.241/1990 e del D.Lgs.N.82/2005, la presente si intende notificata a tutti gli interessati.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

QUADRO DEI RIFERIMENTI NORMATIVI
MODULO DELEGA

QUADRO DEI RIFERIMENTI NORMATIVI E DELLA DOCUMENTAZIONE PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

01__D.M.N.257/2021
[https://tinyurl.com/5f7nmkuv]
'DOCUMENTO PER LA PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE, EDUCATIVE E FORMATIVE IN TUTTE LE ISTITUZIONI DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022'.

02__PIANO SCUOLA 2021/2022
[https://tinyurl.com/6nbce38d]

IL 'PIANO SCUOLA' FORNISCE LE INDICAZIONI PER LA PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE DEL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO CHE COINVOLGONO I DIVERSI SOGGETTI DELLA SCUOLA [STUDENTI _ GENITORI _ OPERATORI SCUOLA _ ENTI LOCALI].

.IL 'PIANO SCUOLA' ESAMINA QUESTI ASPETTI:

1.INDICAZIONI AGGIORNATE PER L'A.S. 2021/2022

_VALORE FORMATIVO DELLA DIDATTICA IN PRESENZA.
_LA VACCINAZIONE MISURA FONDAMENTALE DI PREVENZIONE
_MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO
SCREENING E GESTIONE DEI CASI POSSIBILI/PROBABILI/CONFERMATI
_SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI
_CURA DEGLI AMBIENTI
_EDUCAZIONE FISICA E PALESTRE
_REFERENTE COVID – POTENZIAMENTO ORGANICO DOCENTI ED ATA
_GOVERNANCE TERRITORIALE E TRASPORTI
_FORMAZIONE E CULTURA DELLA SICUREZZA, AGGIORNAMENTO DVR

2.INDICAZIONI IN CONTINUITÀ CON LO SCORSO ANNO SCOLASTICO

_VALORIZZARE LA FLESSIBILITÀ DERIVANTE DA:
AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
_SUSSIDIARIETÀ_CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA: RUOLO DELLE COMUNITÀ TERRITORIALI
_DISABILITÀ E INCLUSIONE SCOLASTICA
_LA FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO
_ULTERIORI "PUNTI DI ATTENZIONE" CORRELATI ALL'ANDAMENTO DELL'EPIDEMIA
_LE MISURE DI PREVENZIONE E SICUREZZA
_LINEE METODOLOGICHE PER L'INFANZIA
_LINEE METODOLOGICHE PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I E IL GRADO
_INDICAZIONI PER LE ATTIVITÀ NEI LABORATORI
_PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO {PCTO).
_SCUOLA IN OSPEDALE E ISTRUZIONE DOMICILIARE – SEZIONI CARCERARIE
_ATTIVITÀ CONVITTUALE E SEMICONVITTUALE
_ATTIVITÀ DEGLI ITS
_PARTECIPAZIONE STUDENTESCA
_VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE

03__ART.9__D.L.22.04.2021/N.52
(CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L.17.06.2021/N.87)
"MISURE URGENTI PER LA GRADUALE RIPRESA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E SOCIALI NEL RISPETTO DELLE ESIGENZE DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA COVID-19".
[HTTPS://WWW.NORMATTIVA.IT/URIRES/N2LS?URN:NIR:STATO: DECRETO.LEGGE: 2021-04-22;52]

Art. 9 - Certificazioni verdi COVID-19

1.AI FINI DEL PRESENTE ARTICOLO VALGONO LE SEGUENTI DEFINIZIONI:

__CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19: **A**.le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 – **B**.guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2 – **C**.effettuazione di test molecolare-antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2;

__VACCINAZIONE: le vaccinazioni anti-SARS-CoV-2 effettuate nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2;

__TEST MOLECOLARE: test molecolare di amplificazione dell'acido nucleico (NAAT), quali le tecniche di reazione a catena della polimerasi-trascrittasi inversa (RT-PCR), amplificazione isotermica mediata da loop (LAMP) e amplificazione mediata da trascrizione (TMA), utilizzato per rilevare la presenza dell'acido ribonucleico (RNA) del SARS-CoV-2, riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute;

__TEST ANTIGENICO RAPIDO: test basato sull'individuazione di proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale, riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute;

__PIATTAFORMA NAZIONALE DIGITAL GREEN CERTIFICATE (PIATTAFORMA NAZIONALE-DGC) PER L'EMISSIONE E VALIDAZIONE DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19: sistema informativo nazionale per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificazioni COVID-19 interoperabili a livello nazionale ed europeo realizzato, attraverso l'infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria, dalla società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e gestito dalla stessa società per conto del Ministero della salute, titolare del trattamento dei dati raccolti e generati dalla medesima piattaforma.

2. LE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 ATTESTANO UNA DELLE SEGUENTI CONDIZIONI:

A.AVVENUTA VACCINAZIONE anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
B.AVVENUTA GUARIGIONE da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
C.EFFETTUAZIONE DI TEST antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

3.LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 [rilasciata sulla base del c.2_lett.A]

_RILASCIATA AL TERMINE DELLA VACCINAZIONE ha una validità di **nove mesi** da data completamento del ciclo vaccinale
_RILASCIATA ALLA SOMMINISTRAZIONE DELLA I DOSE DI VACCINO e ha validità dal **quindicesimo giorno** successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale

4. LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 [rilasciata sulla base del c.2_lett.B]

_ha una validità di **sei mesi** da data dall'avvenuta guarigione
Rilasciata:
1.dalla STRUTTURA presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19
2.MMG e dai PLS o dal DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE USL per i pazienti non ricoverati

5. LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 [rilasciata sulla base del c.2_lett.C]

_ha una validità di **quarantotto ore** dall'esecuzione del test

04__ART.13__D.P.C.M..17.06.2021 (DISPOSIZIONI ATTUATIVE ART.9_C.10 DEL D.L.22.04.2021/N.52 RECANTE «MISURE URGENTI PER LA GRADUALE RIPRESA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E SOCIALI NEL RISPETTO DELLE ESIGENZE DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA COVID-19»).

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/06/17/21°03739/sg

Art. 13 – Verifica delle certificazioni verdi COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC

1.La VERIFICA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 è effettuata mediante :

__la lettura del **codice a barre bidimensionale**, utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile descritta nell'all.B_par.4, che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.

2.Alla verifica di cui al comma 1 sono deputati:

A.i PUBBLICI UFFICIALI nell'esercizio delle relative funzioni;

B.il PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DI CONTROLLO delle attività di intrattenimento-spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell'elenco di cui all'art.3_c.8 della L.15.07.2009 n.94;

C.i SOGGETTI TITOLARI DELLE STRUTTURE RICETTIVE E DEI PUBBLICI ESERCIZI per l'accesso ai quali è prescritto il possesso di **G.P.-COVID-19**, nonché i loro delegati;

D.IL PROPRIETARIO O IL LEGITTIMO DETENTORE di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di **G.P.-COVID-19**, nonché i loro delegati;

E.i VETTORI aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati;

F.i GESTORI DELLE STRUTTURE che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l'accesso alle quali, in qualità di visitatori, sia prescritto il possesso di **G.P.-COVID-19**, nonché i loro delegati.

3.I soggetti delegati di cui alle lett.c/d/e/f__c.2

__sono INCARICATI CON ATTO FORMALE recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica.

4.L'intestatario della certificazione verde COVID-19 all'atto della verifica di cui al comma 1

__**dimostra, a richiesta** dei verificatori di cui al c.2, la propria identità personale mediante l'esibizione di un documento di identità.

5.L'attività di verifica delle certificazioni

__**non comporta, in alcun caso la raccolta dei dati dell'intestatario** in qualunque forma.

..Il controllo relativo alla corretta esecuzione delle verifiche di cui al presente articolo è svolto dai soggetti di cui all'art. 4, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

05__ART.1__C.6 D.L.N.111/2021 'MISURE URGENTI PER L'ESERCIZIO IN SICUREZZA DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE, UNIVERSITARIE, SOCIALI E IN MATERIA DI TRASPORTI'.

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-08-06&atto.codiceRedazionale=21G00125&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=&tabID=0.8555666299247944&title=lbl.dettaglioAtto&generaTabId=true

_Al D.L22.04.2021/n.52 convertito, con modificazioni, dalla L.17.06.2021/n.87, dopo l'art.9-bis è inserito il seguente:

ART. 9-ter

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario)

1. Dal **01.09.2021 e fino al 31.12.2021** [termine cessazione dello stato di emergenza] per tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario (e gli studenti universitari) **devono possedere e sono tenuti a esibire la G.P.-COVID-19** di cui all'art.9_c.2.

2. Il **mancato rispetto delle disposizioni** di cui al c.1 da parte del personale scolastico-universitario è CONSIDERATO

ASSENZA INGIUSTIFICATA e a decorrere dal **quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso** e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

3. Le disposizioni di cui al c.1 **non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica** rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero dellasalute.

4. I **dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia** nonché delle scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al c.1. .
Con riferimento alle prescrizioni di cui al c.1 per gli studenti universitari, le verifiche sono svolte a campione.

5. La violazione delle disposizioni di cui ai c.1/4 è sanzionata ai sensi dell'art.4 del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L.22.05.2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del D.L.16.05.2020/n.33 convertito con modificazioni, dalla L.14.072020/n.74.". [400,00 – 1000,00 EURO __ RADDOPPIO IN CASO DI REITERAZIONE]

06..CIRCOLARE MINISTERO DELLA SALUTE 4 AGOSTO 2021/N.35309

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=82047&parte=1%20&serie=null

DISCIPLINA LA SITUAZIONE DEI SOGGETTI per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in RAGIONE DI SPECIFICHE E DOCUMENTATE CONDIZIONI CLINICHE che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata.

Per detti soggetti, in luogo della "certificazione verde COVID-19", sia rilasciata una CERTIFICAZIONE DI ESENZIONE DALLA VACCINAZIONE, a tutti gli effetti utile a "consentire l'accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3, del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105" e agli edifici destinati alle attività educative, scolastiche.

La certificazione di esenzione può essere rilasciata da:

A.**Medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti** dei Servizi Sanitari Regionali
B.Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale".

Le disposizioni in oggetto e le relative certificazioni di esenzione hanno validità fino al **30 settembre 2021 [D.L.105/21]**.
Successivamente, anche le esenzioni dovrebbero essere digitalizzate per poter essere sottoposte a verifica con le stesse modalità già in uso per la certificazione verde.

07__D.L.111/2021

[https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/08/06/187/sg/pdf]

"MISURE URGENTI PER L'ESERCIZIO IN SICUREZZA DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE, UNIVERSITARIE, SOCIALI E IN MATERIA DI TRASPORTI."

_IL D.L. PREVEDE CHE:

*._**LE ATTIVITÀ DIDATTICHE E SCOLASTICHE SI SVOLGERANNO IN PRESENZA** [È POSSIBILE RICORRERE ALLA DDI SOLO A DETERMINATE CONDIZIONI E SOLO IN ZONA ARANCIONE O ROSSA]*
*._PERMANGONO LE DISPOSIZIONI PREVIGENTI PER **L'ACCESSO ALL'AREA SCOLASTICA** (ASSENZA DI SINTOMATOLOGIE RICONDUCIBILI AL COVID-19)*
*._È DISPOSTO L'OBBLIGO DI CORRETTO USO DI **DPI DELLE VIE RESPIRATORIE***
*._OVE STRUTTURALMENTE POSSIBILE IL **DISTANZIAMENTO FISICO DI UN METRO** È MISURA RACCOMANDATA*
*._**DAL 01/09/2021 E FINO AL 31/12/2021** (FINE DELLO STATO DI EMERGENZA) **TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO, DOCENTE E ATA, È TENUTO A POSSEDERE ED ESIBIRE LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 (CD. GREEN PASS);** PER IL MANCATO RISPETTO DI TALE PRESCRIZIONE SONO PREVISTE "SANZIONI" SIA NEI CONFRONTI DEI DESTINATARI DELL'OBBLIGO CHE DEL SOGGETTO TENUTO ALLA VERIFICA.*

08__PROTOCOLLO D'INTESA PER L'AVVIO IN SICUREZZA DELL'A.S.2021/22

HTTPS://TINYURL.COM/4YVNSCXB [1]

09__NOTA M.I. (VERSARI) 13 AGOSTO 2021, N.1237

*(OGGETTO: **D.L.06.08.21/N.111/2021 "MISURE URGENTI PER L'ESERCIZIO IN SICUREZZA DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE, UNIVERSITARIE, SOCIALI E IN MATERIA DI TRASPORTI" – PARERE TECNICO).***

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/La+nota+tecnica.pdf/2e7bda5c-5b0e-8c6b-91a2 4263d7d4dca5?version =1.0&t= 1628943876695

1_D.L.n.111/2021

IL **D.L.N.111/2021** INDICA LE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI _ PARITARIE _ NON PARITARIE _ CPIA .

2_ATTIVITÀ EDUCATIVA E SCOLASTICA "IN PRESENZA"

ART.1_C.1 DEL D.L. "… PER ASSICURARE IL VALORE DELLA SCUOLA ..." DISPONE CHE, PER L'A.S.2021/22, I SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI **"SONO SVOLTI IN PRESENZA"**.

3_MISURE DI SICUREZZA PER REALIZZARE LA SCUOLA IN PRESENZA

LE **MISURE DI SICUREZZA** PER LE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA [ILLUSTRATE NEL "PIANO SCUOLA 2021-22"__L'ART.1 DEL D.L.] PREVEDONO:

_**A**..OBBLIGO DI USO DEI DPI DELLE VIE RESPIRATORIE [AD ECCEZIONE PER: BAMBINI DI ETÀ INFERIORE A SEI ANNI - SOGGETTI CON PATOLOGIE-DISABILITÀ - SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE (C.2_LETT.A);

_**B**..RISPETTO DISTANZA INTERPERSONALE DI UN METRO *"SALVO CHE LE CONDIZIONI STRUTTURALI-LOGISTICHE DEGLI EDIFICI NON LO CONSENTANO"* (C.2_LETT.B);

_**C**..IL DIVIETO DI ACCESSO O DI PERMANENZA AI SOGGETTI CON SINTOMATOLOGIA RESPIRATORIA O TEMPERATURA CORPOREA SUPERIORE A 37,5° (C.2_LETT.C).

4_IL "G.P.COVID-19": ULTERIORE MISURA PER LA SICUREZZA

PER TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA E MANTENERE ADEGUATE CONDIZIONI DI SICUREZZA, IL **D.L. (ART.1_C.6)** INTRODUCE: DAL 01.09.2021 AL 31.12.2021 (ATTUALE TERMINE DELLO STATO DI EMERGENZA) **OBBLIGO** DELLA **"CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19"** PER TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO.

LA NORMA DEFINISCE AL CONTEMPO UN **OBBLIGO DI "POSSESSO"** E UN **DOVERE DI "ESIBIZIONE"** DELLA CERTIFICAZIONE VERDE.

5_CONTROLLO DEL POSSESSO DELLA "CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19"

IL **D.L.N.111/2021**, STABILITO OBBLIGO DEL POSSESSO DEL "G.P.-COVID-19", PREVEDE CHE "*I **DIRIGENTI SCOLASTICI** _ **RES.SERV.ED.INFANZIA** _ **RES.SC.PARITARIE** … SONO TENUTI A VERIFICARE IL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DI CUI AL C.1 …*" (ART.9-TER_C.4), PONENDO A LORO CARICO L'OBBLIGO DI VERIFICA DEL POSSESSO **DEL G.P.** DA 'OGNI OPERATORE' IN SERVIZIO.

..LA VERIFICA PUÒ **ESSERE FORMALMENTE DELEGATA DAL D.S. A PERSONALE DELLA SCUOLA**.

.. **L'APPLICAZIONE FINALIZZATA AL CONTROLLO** [VerificaC19] DELLE CERTIFICAZIONI È DISPONIBILE GRATUITAMENTE SU APPOSITA PIATTAFORMA INTERISTITUZIONALE [HTTPS://WWW.DGC.GOV.IT/WEB/APP.HTML].

LA VIOLAZIONE DEL DOVERE DI **POSSESSO ED ESIBIZIONE (C.1) DEL G.P.** È SANZIONATA IN VIA AMMINISTRATIVA DAI D.S., QUALI "*ORGANI ADDETTI AL CONTROLLO SULL'OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI PER LA CUI VIOLAZIONE È PREVISTA LA SANZIONE AMMINISTRATIVA* .

[LA SANZIONE - DA 400-1000 EURO - ART.4_D.L.N.19/2020 CONVERTITO CON L.N. 35/2020]

ALLA "SANZIONE", CHE INCIDE SUL RAPPORTO DI LAVORO SI SOMMA, DUNQUE, LA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER LA VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI POSSESSO/ESIBIZIONE.

6_CONSEGUENZE MANCATO POSSESSO DELLA "CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19"

IL MANCATO RISPETTO DELL'OBBLIGO DI POSSESSO-ESIBIZIONE DEL **"G.P.-COVID-19"** DA PARTE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA RAPPRESENTA [CONSEGUENZA]:

.UNA "ASSENZA INGIUSTIFICATA" [IL PERSONALE SCOLASTICO _ IN QUESTO CASO _ NON PUÒ SVOLGERE ALCUNA ATTIVITÀ E NON PUÒ PERMANERE A SCUOLA].

.UNA "ASSENZA INGIUSTIFICATA" [PER MANCATO POSSESSO DEL "G.P.-COVID-19"] - PORTA AD UNA CONSEGUENZA GIURIDICA PECULIARE: A DECORRERE DAL **QUINTO GIORNO LA SOSPENSIONE SENZA STIPENDIO** E RIAMMISSIONE IN SERVIZIO APPENA ACQUISITO IL POSSESSO DEL CERTIFICATO VERDE.

7_MANCATO POSSESSO DELLA "CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19": I QUATTRO GIORNI

IL **C.2_D.L.111/2021** STABILISCE CHE: "*A **DECORRERE DAL QUINTO GIORNO DI ASSENZA** IL RAPPORTO È SOSPESO E NON SONO DOVUTI LA RETRIBUZIONE NÉ ALTRO COMPENSO O EMOLUMENTO, COMUNQUE DENOMINATO*".

.LE **ASSENZE INGIUSTIFICATE** [CONSEGUENZE] COMPORTANO QUESTE SANZIONI:

__**A**.[OLTRE 5 GG.] **A.'SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO' – B.'AMMINISTRATIVA'.**

__**B**.[TRA I.G. E IV.G.] AL PERSONALE NON SONO DOVUTE "*RETRIBUZIONE NÉ ALTRO COMPENSO O EMOLUMENTO, COMUNQUE DENOMINATO*".

._LA **DECORRENZA DEL CONTRATTO DI SUPPLENZA:** PARTE DAL **I GIORNO DI SOSPENSIONE** FORMALE DAL SERVIZIO [A **DECORRERE DAL QUINTO GIORNO DELL'ASSENTE INGIUSTIFICATO]**.

__LA **DURATA [CONTRATTO DI SUPPLENZA]** È CONDIZIONATA AL RIENTRO IN SERVIZIO DEL **SOSTITUITO ASSENTE INGIUSTIFICATO** PER MANCATO POSSESSO DEL G.P..

8_STANZIAMENTI PER L'AVVIO IN SICUREZZA DELL'A.S.2021/22

.IL D.L.111/2021 PREVEDE 'STANZIAMENTI' DESTINATI ALL'AVVIO IN SICUREZZA DELL'ANNO SCOLASTICO 2021/22.